

N. R.G. 68819/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68819/2011 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il proc. dom. avv. IPPEDICO  
ANNARITA, Via Dante, 16 MILANO  
attrice

contro

[REDACTED] BANCA SPA (C.F. 025864660582), con il proc. dom. VECCHI DANIELE, PIAZZA  
BELGIOIOSO, 2 MILANO

convenuta



## CONCLUSIONI

Per l'attrice:

in via principale.

- accertare e dichiarare il nesso di collegamento funzionale tra il contratto di gestione in cambi sottoscritto tra la [REDACTED] e [REDACTED] Forex ed il contratto di conto corrente accesso dalla [REDACTED] presso Banca Invest portante il n. 060959:

- conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 060959 stipulato tra la [REDACTED] e Banca ~~Invest~~ in ragione della nullità del contratto di gestione in cambi n. 260539/01105, stipulato tra la [REDACTED] ed IBS Forex s.p.a.:

- conseguentemente, condannare Banca Invest alla restituzione di Euro 29.543.643,55, pari alle somme depositate dalla [REDACTED] sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Depositaria, oltre interessi da commisurarsi al tasso contrattualmente previsto (BCE0,75%) dalla data di ciascun addebito e sino all'effettivo soddisfo;

in via subordinata,

- dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 060959 stipulato tra la [REDACTED] e Banca ~~Invest~~ ai sensi degli artt. 1325 e 1418, c.c., in ragione della mancanza di causa del suddetto contratto:

- conseguentemente, condannare Banca ~~Invest~~ alla restituzione di Euro 29.543.643,55, pari alle somme depositate dalla [REDACTED] sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Depositaria, oltre interessi da commisurarsi al tasso contrattualmente previsto (BCE0,75%) dalla data di ciascun addebito e sino all'effettivo soddisfo;

in via ulteriormente subordinata.

- dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente n. 060959, intrattenuto dalla [REDACTED] [REDACTED], presso Banca ~~Credito~~ per inadempimento ed in specie per eccesso di mandato, violazione degli obblighi informativi, di cui all'art. 1711, 2° comma, c.c., violazione delle regole di buona fede ex art. 1375, c.c.;

conseguentemente,

- condannare la Banca al pagamento della somma di Euro 29.543.643,55, con gli interessi nella misura pattuita nel contratto di conto corrente (BCE-0,75) dalla data di ciascun addebito e sino all'effettivo soddisfo; contestualmente,

- condannare Banca ~~Credito~~ al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aquiliana, ex art. 2043, c.c., da lesione del diritto di credito e danno all'immagine da quantificare, in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226, c.c.;

in via istruttoria,

- rigettare tutti i mezzi di prova articolati nelle comparse avversarie perché in conducenti ai fini del presente giudizio;

- rigettare la richiesta di prova testimoniale dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], stante la propria incapacità ai sensi dell'art. 246, c.p.c.;

- rigettare la richiesta di interrogatorio formale del presidente, [REDACTED], non essendo a conoscenza dei fatti dedotti;

- ordinare a Banca ~~Credito~~ l'esibizione dei documenti allegati alla "Convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione ed il collocamento presso il pubblico dei servizi bancari"; ed in specie:

- Allegato A: servizi offerti da Invest Banca;

- Allegato B: Procedure Amministrative ed organizzative;



- ordinare a Banca ~~XXXX~~ l'esibizione dei documenti contrattuali con i quali è stato regolamentato il rapporto contrattuale con la società ~~XXX~~ Forex s.p.a. ed in specie la documentazione contrattuale relativa al "Contratto di conto corrente ~~XXX~~", destinato ai clienti ~~XXX~~ Forex s.p.a. che, contrariamente a quanto affermato da controparte, non ha natura esplorativa, ma è diretto a dimostrare la mancanza di indipendenza (o meno) di Banca Invest rispetto al ~~XXX~~ Forex.

Per la convenuta:

Nel merito:

- rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.

In via istruttoria:

- rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate dall'attrice, in quanto inammissibili e/o superflue e/o irrilevanti, per le ragioni esposte in atti;

- qualora ritenuto opportuno per la migliore comprensione dei fatti di causa, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale della ██████████ in persona del legale rappresentante:

1) vero che è prassi di ~~XXXX~~ Banca offrire agli intermediari finanziari una "personalizzazione" dei contratti di conto corrente messi a disposizione dei loro clienti, che consisteva, ad esempio, nella previsione di costi ridotti per le transazioni e/o l'esclusione della messa a disposizione di assegni o bancomat e si estendeva alla denominazione del contratto, ma il contenuto dei termini contrattuali restava quello proprio dei contratti standard di conto corrente;

2) vero che il 10 ottobre 2006 la ██████████ - in persona dell'allora Direttore Generale, dott. ██████████ - trasmetteva alla Banca una richiesta di apertura di conto corrente, come da documento che mi si rammostra (doc. 3), accompagnata da copia della Determinazione Presidenziale del 30 gennaio 2006, con cui il Presidente della ██████████ "tenuto conto dell'esperienza maturata dal Direttore



Generale dr. [REDACTED] anche nei precedenti incarichi ricoperti nell'ambito" dell'Ente in parola, attribuiva a quest'ultimo "i compiti di coordinamento delle operazioni di finanza straordinaria poste in essere dall'Ente, ivi compresi i relativi poteri di firma";

3) vero che le previsioni del contratto di Conto Corrente stipulato tra ~~la~~ Banca e la [REDACTED] riflettevano i termini e le condizioni standard generalmente applicati dalla Banca ai rapporti di conto corrente conclusi coi clienti di altri intermediari finanziari, ad eccezione - esclusivamente - della mera denominazione del prodotto (i.e. il conto corrente) che conteneva un riferimento a ~~la~~, come da documento che mi si rammostra (doc. 4);

4) vero che ~~la~~ Banca trasmetteva periodicamente alla [REDACTED] gli estratti del conto corrente, dove erano indicati il saldo e i movimenti in uscita ordinati da ~~la~~ nel periodo di riferimento, come da documento che mi si rammostra (doc. 15 attoreo);

5) vero che, per ciascuna operazione di bonifico di tempo in tempo ordinata da ~~la~~, ~~la~~ Banca trasmetteva alla [REDACTED] la relativa contabile con indicazione dell'importo della transazione eseguita e del beneficiario della stessa, come da documento che mi si rammostra (doc. 8);

6) vero che, per conto della [REDACTED] era il suo Direttore Generale, dott. [REDACTED] ad assumere le decisioni di investimento;

7) vero che la [REDACTED] ha informato la Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti del comportamento tenuto dal suo Direttore Generale, dott. [REDACTED] in relazione agli investimenti con ~~la~~, perché venisse valutata la sussistenza dei presupposti per la promozione di un'azione di responsabilità amministrativa;

si indicano quali testi il Dott. [REDACTED] e il Dott. [REDACTED], entrambi domiciliati presso ~~la~~ Banca S.p.A.

In ogni caso:



- condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrendo.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] Banca s.p.a., al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente n. 060959 stipulato tra le parti del presente giudizio, in ragione della nullità del collegato contratto di gestione dei cambi n. 260539/01105 stipulato dall'attrice con [REDACTED] Forex s.p.a., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme depositate sul conto corrente acceso presso la banca depositaria (pari a € 29.543.643,55 oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalla data di ciascun addebito fino al saldo).

L'attrice in particolare esponeva:

- di aver stipulato con la convenuta, in data 27 novembre 2006, un contratto di conto corrente funzionale alle operazioni di investimento che sarebbero state poste in essere da [REDACTED] Forex s.p.a., società con la quale l'attrice aveva stipulato due contratti di gestione cambi (uno sottoscritto in data 10 ottobre 2006, reso operativo con un versamento iniziale di € 1.500.000.000; un altro sottoscritto in data 22 agosto 2008, reso operativo con un versamento iniziale di € 7.200.000.000);
- di aver provveduto ad effettuare successivi versamenti sul conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta, a beneficio di [REDACTED] Forex, che avevano raggiunto l'ammontare di € 29.543.643,55;
- che nell'ambito del contratto di gestione dei cambi era stato previsto che la mandataria [REDACTED] Forex avrebbe dovuto porre in essere, in piena autonomia e valendosi come leva finanziaria delle somme investite dal cliente, operazioni finanziarie su valute estere;
- che tali somme investite dall'attrice erano state depositate, appunto, con l'apertura del predetto

- conto corrente presso la banca convenuta, indicata quale depositaria da █████ Forex;
- che, a conferma della stretta collaborazione tra l'intermediario finanziario █████ Forex e la banca convenuta, quest'ultima aveva creato un apposito conto corrente denominato "█████" funzionale alle operazioni di investimento dei clienti di █████ Forex, circostanza altresì corroborata dal fatto che la lettera di richiesta per l'apertura del conto corrente "█████" poteva essere scaricata collegandosi al sito di Banca █████ tramite il sito di █████ Forex;
  - di aver autorizzato █████ Forex, prima del perfezionamento del primo contratto di gestione dei cambi (avvenuto in data 9 novembre 2006), a disporre liberamente delle somme depositate sul conto corrente e di aver posto a proprio carico un vincolo di indisponibilità delle somme in esso versate, a garanzia delle operazioni poste in essere dalla società di investimento;
  - che il Direttore Generale della █████ aveva successivamente provveduto a richiedere a █████ Forex il disinvestimento delle somme, ricevendo come unico riscontro una nota negativa di Banca █████ del 17 agosto 2009;
  - che █████ Forex era stata dichiarata fallita con sentenza n. 79 del 26 ottobre 2009 del Tribunale di Como;
  - che l'estratto del conto corrente acceso presso █████ Banca aveva evidenziato un saldo disponibile pari a € 14.859,83, a fronte di un complessivo deposito di somme investite dell'attrice pari a € 29.543.643,55;
  - di essere stata ammessa al passivo del fallimento di █████ Forex per la somma di € 30.801.410,61 (pari al capitale investito maggiorato degli interessi legali);
  - che il giudice fallimentare aveva accertato, in sede di insinuazione al passivo, la nullità dei contratti di gestione dei cambi, a seguito di ricorso in opposizione proposto dall'attrice avverso il provvedimento che aveva reso esecutivo lo stato passivo di █████ Forex;



Si costituiva ritualmente in giudizio ~~XXXX~~ Banca s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, allegando: di essere stata semplicemente uno dei tanti operatori bancari che, in veste di mero depositario delle disponibilità liquide dei clienti, si era reso disponibile ad accendere a nome di questi ultimi i conti correnti posti a servizio dell'operatività in cambi prestata da ~~XXX~~; di essere venuta a conoscenza del fatto che la ~~XXXX~~ intendesse aprire un rapporto di conto corrente, al fine di farvi confluire somme che poi sarebbero state investite per il tramite di ~~XXX~~, solo in quanto la richiesta di apertura ne aveva fatto menzione; di aver rivestito una posizione del tutto diversa e autonoma da ~~XXX~~ nei confronti dell'attrice, avendo provveduto soltanto a fornire servizi di conto corrente per il deposito delle disponibilità liquide della cliente al fine di rendere operativo il servizio di intermediazione di cambi offerto da ~~XXX~~ nei confronti dell'attrice; che, in forza di procura conferitale dall'ente pubblico, aveva regolarmente dato esecuzione alle disposizioni impartite da ~~XXX~~ a valere sul conto corrente acceso, informando tempestivamente e in ogni occasione l'attrice della data, della causale, dell'importo e del beneficiario delle operazioni; che ~~XXX~~ era l'unico soggetto autorizzato ad impartire disposizioni sui conti correnti della cliente per il regolamento delle operazioni; di aver sempre trasmesso alla ~~XXXX~~ gli estratti periodici del conto corrente, ove erano stati riepilogati il saldo e i movimenti in uscita ordinati da ~~XXX~~, senza che l'attrice avesse mai avuto nulla da obiettare con reclami o richieste di chiarimenti; in ogni caso, di non aver mai interferito nelle scelte di investimento di ~~XXX~~; che, con lettere del 30 aprile 2009 e del 25 giugno 2009 inviate per conoscenza anche alla convenuta, la ~~XXXX~~ aveva chiesto a ~~XXX~~ lo svincolo parziale di € 12.500.000,00 per esigenze di tesoreria, alle quali la banca aveva risposto di non potervi dar corso senza aver prima ricevuto un'espressa autorizzazione al prelievo da parte di ~~XXX~~ delle somme vincolate; che, infine, a seguito dell'emersione di irregolarità nel rapporto tra ~~XXX~~ e l'attrice e nella perdurante impossibilità di mettersi in contatto con ~~XXX~~, aveva formalizzato il recesso dalla convenzione con quest'ultima stipulata per il collocamento dei servizi bancari, mettendosi a disposizione delle Autorità per la tutela degli interessi dei clienti.





Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di alcuna attività istruttoria, il giudice rinviava all'udienza del 25 marzo 2014 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono nel merito infondate e, pertanto, devono essere rigettate.

Preliminarmente, occorre procedere a un corretta qualificazione e ricostruzione dei rapporti tra i soggetti [REDACTED], ~~XXXX~~ Banca e ~~XXXX~~ Forex.

Tutte le domande dell'attrice, infatti, ineriscono al rapporto di conto corrente concluso con la convenuta in data 20 novembre 2006 (n. 10609592), rispetto al quale ~~XXXX~~ Forex risulta essere del tutto estranea.

Risulta essere fatto pacifico, in quanto non contestato dalla convenuta, che il predetto contratto di conto corrente era stato stipulato in occasione e in vista della stipula di diversi contratti di gestione cambi con ~~XXXX~~ Forex, per consentire a quest'ultima la fruizione di disponibilità liquide della cliente, sulle quali poter compiere le operazioni finanziarie. In altri termini, il conto corrente sarebbe servito come conto d'appoggio, sul quale l'attrice avrebbe depositato disponibilità liquide e, nei termini di cui si dirà innanzi, vincolate al fine della diversa operazione negoziale di gestione cambi: la provvista ivi depositata sarebbe stata necessaria al regolamento delle successive operazioni in valuta, essendo vietata all'intermediario finanziario la detenzione di denaro dei clienti.

In data 9 novembre 2006, ~~XXXX~~ Forex era stata autorizzata dall'attrice (doc. 5 fascicolo convenuta, con oggetto "*autorizzazione continuativa- disposizione di vincolo su conto corrente bancario*"), con ampia procura negoziale, ad effettuare ogni tipo di disposizione che, a valere sul predetto conto corrente dell'attrice, sarebbe stata ordinata dall'investitore professionale.



Sempre nella medesima data (doc. 6 fascicolo convenuta, con oggetto "procura-disposizione di vincolo"), con separato patto la banca convenuta era stata autorizzata dall'attrice a rendere indisponibile la provvista contenuta nel su indicato conto corrente, vincolandola esclusivamente a garanzia e regolamento delle operazioni poste in essere da ~~XXX~~ Forex in esecuzione dei contratti di gestione cambi.

Ricostruiti così i rapporti negoziali tra le parti, deve ritenersi come non risulti la sussistenza di un collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e i contratti di gestione cambi, che possa consentire di sostenere la tesi dell'invalidità riflessa del primo quale conseguenza indefettibile dell'invalidità (in ipotesi *sub specie* di nullità) dei secondi, in applicazione del principio *simul stabunt simul cadent*.

Infatti, la S.C. (Cass. sez. III n. 11974 del 17 maggio 2010) ha affermato che *"affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale"*.

Ciò posto, non può ritenersi in concreto sussistente il requisito soggettivo costituito dall'autonomia causale dei contratti collegati, non essendovi elementi sufficienti dai quali poter desumere che la causa concreta (regolamentazione dei reciproci interessi tra le parti) della complessiva operazione economica sia stata unitaria.

In altri termini, per le ragioni che si esporranno, non si può ritenere che le tre parti coinvolte nella complessiva operazione negoziale (la cui semplice unitarietà economica non è, a tali fini, sufficiente)



abbiano voluto e perseguito, oltre agli effetti tipici dei singoli negozi (rimanendo le cause dei medesimi autonome), anche un'aggiuntiva causa concreta unitaria.

Più specificamente, va rilevato come il contratto di conto corrente bancario abbia continuato a spiegare i propri effetti tipici e a rivestire una causa negoziale soltanto autonoma, distonica rispetto all'operazione complessivamente considerata.

Pare evidente, infatti, come nel caso di specie non possa e non debba confondersi il motivo soggettivo che ha condotto le parti alla conclusione dei diversi contratti (elemento esterno e irrilevante rispetto al contratto, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 1345 c.c.) con l'assetto di interessi divisato dalle parti e versato in concreto nell'operazione negoziale quale causa della medesima (elemento intrinseco al negozio).

Se da un lato risulta del tutto evidente come il fine soggettivo perseguito dall'attrice con la stipula del contratto di conto corrente sia stato quello di costituire una provvista per consentire a ~~la~~ Forex le operazioni di investimento in cambi, dall'altro non vi è dubbio che in senso oggettivo- nei rapporti tra attrice e banca convenuta- il medesimo contratto si sia presentato, sin dall'inizio, come un contratto avente la causa tipica del deposito bancario regolato in conto corrente. A riprova di ciò, si deve osservare che per vincolare le somme in esso depositate allo svolgimento delle operazioni di investimento, è stata necessaria una separata pattuizione che le rendesse indisponibili.

Le deduzioni di parte attrice in ordine alla preesistente convenzione tra ~~la~~ Forex e ~~la~~ Banca e all'indicazione di quest'ultima quale possibile depositaria della provvista, sono elementi tal senso irrilevanti e non univoci, in quanto il medesimo contratto di conto corrente avrebbe ben potuto essere stipulato con altro istituto di credito, dispiegando i suoi effetti e continuando a presentare una causa autonoma e distinta rispetto ai contratti di gestione cambi.

A ben vedere, è proprio la banca convenuta ad essere stata soggetto del tutto estraneo (non solo nominalmente ma anche sotto il versante della causa) all'operazione negoziale intercorsa tra l'attrice e



Forex, rimanendo avulsa dall'assetto di interessi perseguito dai diversi soggetti contraenti nei negozi di gestione cambi. L'istituto di credito ha agito perseguendo il proprio scopo lucrativo sottostante al deposito di somme in conto corrente, del tutto indifferente all'andamento e svolgimento delle operazioni di investimento intercorse tra gli altri soggetti.

Ciò è altresì confermato dal fatto che- come emerge dall'esame degli estratti conto e come dedotto dalla convenuta nei propri scritti difensivi- il contratto di conto corrente è rimasto aperto e operativo fino alla fine dell'anno 2011, quindi oltre due anni dopo il recesso di Banca dalla convenzione con Forex.

Tale circostanza fattuale è elemento sintomatico evidente della volontà non solo della banca convenuta ma anche dell'odierna attrice di servirsi del conto corrente in vista del perseguimento della sua tradizionale funzione di messa a disposizione di somme per il correntista (e non più solo vincolate a beneficio dell'intermediario investitore in nome e per conto del correntista).

Tale mutamento funzionale nel tempo del contratto bancario deve essere evidenziato a ulteriore conferma dell'assenza di un'ulteriore causa concreta comune a tutte le parti coinvolte e sottesa all'operazione economica complessiva.

Infine, occorre precisare che il contratto di conto corrente sarebbe rimasto valido ed efficace anche se, per ipotesi, non fosse intervenuta la successiva stipula dei contratti di intermediazione dei cambi, continuando a spiegare la sua tradizionale funzione economico-sociale: *a fortiori*, esso risulta attualmente del tutto insensibile alle vicende giuridiche di validità e di efficacia dei contratti di gestione cambi.

In ogni caso, anche a voler considerare la sussistenza del predetto collegamento negoziale, questo giudice non avrebbe potuto accertare la nullità del contratto di conto corrente, stante l'inesistenza di cause di nullità del contratto asseritamente collegato (gestione cambi n. 260539/01105).



Secondo la prospettazione dell'attrice, la nullità del predetto contratto di gestione cambi sarebbe stata già pronunciata, con efficacia di giudicato, dal Tribunale di Como in sede di opposizione allo stato passivo proposta dall'ente pubblico nei confronti del Fallimento di ~~XXXX~~ Forex. Nella propria sentenza, il predetto Tribunale si è limitato a prendere atto che *"il Giudice Delegato nel disporre la restituzione del capitale versato dall'ente locale in esecuzione di contratti di gestione cambi, maggiorato degli interessi legali, ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo; ciò necessariamente presuppone l'accertamento della nullità dei contratti per violazione dell'art. 23 co. 1 TUF, ovvero per mancanza dei requisiti di contenuto formale di cui all'art. 30 reg. CONSOB 11522/98"*.

Tuttavia, tale inferenza logica di parte attrice è del tutto destituita di fondamento, in quanto i provvedimenti che, in sede di verifica dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (cfr. Cass. sez. I n. 19940 del 15 settembre 2006). Del tutto evidente è, in tal senso, il dettato dell'art. 96 LF, a norma del quale *"il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso"*.

Peraltro, non si vede neanche come tale sentenza possa spiegare effetti di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto resa tra parti diverse da quelle del presente giudizio e, in particolare, in assenza di contraddittorio con la banca odierna convenuta.

Nella propria memoria depositata ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la convenuta ha altresì rilevato che l'accertamento della nullità del contratto di gestione cambi avrebbe determinato la nullità (per difetto sopravvenuto di causa in concreto) del contratto di conto corrente, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.

A parte il rilievo che tale deduzione ripropone sotto altro versante la questione- già discussa- attinente all'efficacia di giudicato della sentenza resa in sede fallimentare, essa va ritenuta del tutto infondata nel



merito in ragione delle su esposte considerazioni relative alla netta autonomia e diversità della causa concreta del conto corrente bancario rispetto ai contratti di gestione cambi.

Infine, tale deduzione si appalesa anche tardiva perché costituisce evidente *mutatio libelli* rispetto alle domande formulate nell'atto introduttivo, essendo basata su una diversa e nuova ragione di illegittimità ed introducendo un chiaro mutamento dei fatti costitutivi posti alla base del diritto fatto valere.

In tal senso, la S.C. ha ritenuto che *“il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità (o inesistenza) di un atto negoziale va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.: soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti (anche attraverso il mutamento delle difese): qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati”*.

Del tutto indimostrata, poi, si rivela l'asserita nullità per carenza dei requisiti formali del contratto di gestione in cambi, in relazione alla quale l'attrice si è limitata a ritrascrivere le difese enunciate in sede di procedura fallimentare.

Quanto alla richiesta risoluzione del contratto per violazione dei limiti fissati nel mandato e per mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza in fase esecutiva, deve osservarsi che la banca convenuta non ha affatto esorbitato dai limiti predetti.

L'attrice, in sostanza, rimprovera alla convenuta di aver dato corso ad operazioni specifiche (quali il prelievo di margine operativo e le commissioni d'ingresso) richieste da ~~122~~ Forex, che avrebbe, al contrario, dovuto rifiutare in base a un preteso dovere di diligenza in quanto anomale, inadeguate e fonte di danno per l'attrice.



Tuttavia, tale tesi risulta essere del tutto insostenibile alla luce dell'ampio mandato conferito dalla stessa attrice alla banca convenuta, la quale è stata autorizzata espressamente ad effettuare gli ordini disposti da ~~XXX~~ Forex, con formula omnicomprensiva quale "addebiti di...tutto quanto dovuto alla ~~XXX~~ Forex s.p.a. in base al contratto sottoscritto tra me e la stessa ~~XXX~~ Forex s.p.a."

In altri termini, la convenuta medesima è stata contrattualmente investita dell'obbligo di effettuare disposizioni a favore di ~~XXX~~ Forex per l'effettuazione delle operazioni di gestione cambi, senza ovviamente poterne sindacare il merito o la fattibilità economica, essendo soggetto giuridico del tutto autonomo e diverso (nonché mera depositaria della provvista utilizzata).

Certamente, la banca sarebbe incorsa in violazione del mandato o della correttezza in fase di esecuzione del contratto solo se avesse rifiutato le predette disposizioni, non essendo affatto rimproverabile per aver ottemperato con puntualità alle medesime e per aver fornito la relativa precisa ed analitica indicazione mediante invio di estratti conto periodici.

Per le ragioni che precedono, la pretesa restitutoria dell'attrice si palesa del tutto infondata, stante il rigetto delle domande di nullità e risoluzione.

Del tutto infondate, infine, si rivelano le domande risarcitorie formulate dall'attrice in conseguenza dell'asserita lesione del diritto di credito o della produzione di un danno all'immagine. Non si vede, infatti, come un soggetto del tutto diverso e contrattualmente autonomo rispetto a ~~XXX~~ Forex avrebbe potuto essere titolare di obblighi protettivi della sfera giuridica e patrimoniale dell'attrice, sulla base dei quali fondare una responsabilità contrattuale.

Sotto il profilo di un'eventuale responsabilità extracontrattuale, peraltro, non può essere considerata "cooperazione colposa" rispetto alle condotte di ~~XXX~~ Forex la condotta osservante degli obblighi contrattuali da parte della banca, che si è limitata a dare esecuzione al mandato conferito dall'attrice; inoltre, non si vede come un soggetto negoziale estraneo avrebbe mai potuto interferire con le scelte di investimento poste in essere da un operatore specializzato.



Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice deve essere condannata a rifondere la convenuta delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 49.190,00, oltre c.p.a., di cui € 6.416,10 per spese generali

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di ~~CA2~~ Banca s.p.a.;
- condanna [REDACTED] a rifondere ~~CA2~~ Banca s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi € 49.190,00, oltre c.p.a., di cui € 6.416,10 per spese generali.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2014

IL CASO.it  
Il giudice  
Francesco Ferrari

La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Pipicelli.

